

# INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Febbraio 2022

## Le informative per l'azienda

---

Individuate le attività accessibili senza <i>green pass</i> dal 1° febbraio	pag.	2
Novità Legge di Bilancio: riscossione	pag.	3
Novità Legge di Bilancio: Durc	pag.	4
Domanda di congedo parentale Sars COV-2	pag.	5

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: INDIVIDUATE LE ATTIVITÀ ACCESSIBILI SENZA *GREEN PASS* DAL 1° FEBBRAIO

È stato pubblicato sulla G.U. n. 18 del 24 gennaio 2022 il D.P.C.M. 21 gennaio 2022, che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del *green pass*, ai sensi del D.L. 1/2022, che acquisirà efficacia dal 1° febbraio 2022. Sulla base del testo pubblicato sul sito del Governo, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi, sono le seguenti:

- esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali seguenti:
  - commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, *discount* di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  - commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  - commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  - commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  - commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  - commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  - commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  - commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  - commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, salvo quanto previsto per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*;
- esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto di quanto previsto è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi indicati, attraverso lo svolgimento di controlli, anche a campione.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO - RISCOSSIONE

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto importanti novità in materia di riscossione:

- cambiamento nella *governance* di controllo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione;
- estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022.

#### **Governance dell'ente**

Le funzioni di indirizzo operativo e il controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione vengono attribuite all'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, che ne monitora costantemente l'attività, al fine di incrementare l'efficienza dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agente della riscossione.

#### **Remunerazione del servizio**

È prevista una dotazione a carico del bilancio dello Stato, che assicura la copertura dei costi di funzionamento, con conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (c.d. aggio) a partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2022. Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all'attivazione delle procedure di riscossione.

Si segnala, infine, che per i ruoli affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento, che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

#### **Termine di pagamento**

Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), senza alcun onere aggiuntivo.

Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l'agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO - DURC

Come noto il Durc, documento che riguarda la regolarità contributiva dei datori di lavoro, viene rilasciato a fronte della correntezza dei versamenti relativi alla contribuzione Inps (nelle varie Gestioni interessate), ai premi Inail e, per il caso delle imprese del settore edile, alla contribuzione alla Cassa edile.

Il Legislatore, su tale tema, a mezzo della recente Legge di Bilancio 2022, è andato a modificare la normativa riguardante gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (D.Lgs. 148/2015), introducendo il nuovo articolo 40-bis, che recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc)”*.

I riferimenti normativi ai vari fondi previsti sono i seguenti:

- articolo 26, D.Lgs. 148/2015 - Fondi di solidarietà bilaterali (ad esempio, quello riguardante il settore credito);
- articolo 27, D.Lgs. 148/2015 - Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ad esempio, quello riguardante il settore artigiano Fsba);
- articolo 40, D.Lgs. 148/2015 - Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri Fondi di solidarietà.

Si assiste, pertanto, a un'estensione della contribuzione presa in esame ai fini del rilascio del Durc regolare. Ciò pone, sul piano teorico, ma anche pratico, alcuni interrogativi.

Sarà necessaria, pertanto, un'immediata rivalutazione dell'attuale struttura di controllo, che implicherà l'inserimento, tra gli enti coinvolti, anche dei predetti Fondi.

La delicatezza del tema, per le sue implicazioni operative, è del tutto evidente. Si attendono le necessarie istruzioni per capire, più approfonditamente, la nuova strutturazione per l'esame delle pratiche e i tempi di realizzazione.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE SARS COV-2

Il D.L. 146/2021 ha previsto, a partire dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, uno specifico congedo parentale SARS CoV-2, così denominato per distinguerlo da quello disciplinato nel D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità). In seguito, il D.L. 221/2021 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo.

Il nuovo "Congedo parentale SARS CoV-2":

- può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all'Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa;
- può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari;
- può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito, a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo, e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Con la circolare n. 189/2021 l'Inps ha diffuso le relative istruzioni amministrative, mentre con il messaggio n. 4564/2021 ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande per lavoratori dipendenti, ricordando che per gli stessi la domanda può essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale fruiti a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021. Con il messaggio n. 74/2022 è stata comunicata la proroga al 31 marzo 2022 del termine per la fruizione del "Congedo parentale SARS CoV-2" e ora, con il messaggio n. 327/2022, l'Istituto di previdenza fornisce le indicazioni per presentare le domande per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

### Presentazione della domanda per lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- portale *web* dell'Inps, nell'ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso di credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns);
- *Contact center* integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per presentare la domanda, anche per figli con disabilità in situazione di gravità, si deve utilizzare la procedura per l'acquisizione delle "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" – Servizio "Maternità", selezionando la voce "Congedo Parentale" e la tipologia di lavoratore "Autonomi" o "Gestione separata". Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:

- nella pagina "Tipo richiesta", selezionare "Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19", cliccare quindi su "AVANTI";
- nella pagina "Richiesta congedi istituiti per emergenza COVID-19", spuntare la richiesta "Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)", cliccare quindi su "AVANTI";
- indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su "AVANTI";
- procedere con l'acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell'intervallo dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022.

Per richiedere, invece, il congedo parentale ordinario di cui al D.Lgs. 151/2001 in modalità giornaliera è necessario, nella pagina iniziale nella quale si seleziona il "Tipo richiesta", spuntare l'opzione "Richiesta per congedo parentale".